

N. _____ Campione Penale

Irrevocabile il _____

Scheda il _____

Estratto al P.M. il _____

**TRIBUNALE DI LECCE**

Seconda Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice *Dott.^{ssa} Annalisa de Benedictis*, alla pubblica udienza del 13.1.2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

GABELLONE Carlo, nato il 5.2.1946 a San Cesario di Lecce e residente in Cavallino alla via Orazio Flacco n. 10; libero assente.

Difesa di fiducia dall'Avv. Luigi Covella del foro di Lecce.

IMPUTATA

per il reato di cui all'art. 256 comma 3 e 4 in relazione al comma 1 lett. b) D.lvo n. 152/2006: per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "R.E.I. s.r.l." – Recupero Ecologico Inerti sita in Galatone in località "Vignali Castellino", contraddistinta al NCT del Comune di Galatone al Fg. n.15 p.lle n.23-92-122-402-455, **effettuato attività illecita di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi**, poiché:

a) realizzava ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi - *procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto* - con conseguente ampliamento del catino destinato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, individuati con codice CER 17.06.05*, senza osservare le previsioni relative al parametro costruttivo, contenute nel Piano Regionale dei Rifiuti Speciali per la Regione Puglia e confermato nei successivi adeguamenti, pari al 15 % del volume della discarica per inerti (parametro non riportato nella Determina n.16 del 14.3.2013 della Provincia di Lecce avente ad oggetto "ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi ... *procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto*);

b) introduceva all'interno della discarica - **originariamente autorizzata come discarica di categoria 2° per rifiuti inerti** – rifiuti contenenti amianto per quantitativi pari per l'anno 2016 al 49,25% su un totale di rifiuti inerti conferiti di kg. 13.575,62 e per l'anno 2017 (fino al 11.7.2017 data del sequestro dell'impianto) pari al 40,31% su un totale di rifiuti inerti conferiti di kg. 9.903,354, così gestendo una discarica con attività principale di smaltimento di rifiuti da

costruzione contenente amianto – rispetto alla quale l'abbancamento di rifiuti inerti rappresenta *"attività accessoria tecnicamente connessa per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale di smaltimento di rifiuti da costruzione contenenti amianto"* così come indicato nella Determina n.16 del 14.3.2013 della Provincia di Lecce avente ad oggetto *"ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi ... procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto..."* - **senza che la barriera geologica del bacino destinato ai rifiuti contenenti amianto fosse conforme a quella prevista per i rifiuti pericolosi, vale a dire con spessore di argilla pari a 5 mt (come previsto dall'allegato I al D.lgs 36/2003); nonché per aver gestito il suddetto l'impianto con modalità difformi dalla prescritta autorizzazione, poiché:**

- a. si riceveva rifiuti non adeguatamente condizionati, incapsulati e con imballi gravemente deteriorati, omettendo la ricopertura giornaliera degli stessi mediante strato di terreno di almeno 20 cm di spessore anche con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore, cagionando in tal modo emissione di fibre di amianto nell'area non quantificabile;
- b. coltivava la discarica su livelli contrapposti consentendo il transito in superficie degli automezzi, senza adeguati spazi e trincee tra i vari settori, sui rifiuti abbancati sui livelli sottostanti, con conseguente rottura degli imballi e frammentazione dei manufatti;

attuando con ciò modalità di messa a dimora dei rifiuti in netto contrasto con le disposizioni normative previste dal DM n.248/2004 (Regolamento di determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto) e dal DM del 27.9.2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), nonché in palese violazione delle condizioni e prescrizioni cui erano subordinati il rilascio e l'efficacia della Delibera Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 16/2013 rilasciata in data 14.3.2013 che autorizzava l'“Ampliamento della discarica mono materiale per rifiuti non pericolosi e variante migliorativa della discarica per inerti sita in agro di Galatone in località Vignali-Castellino”; ed in particolare in contrasto le seguenti condizioni:

- 1) **“Le procedure di ammissione, collocamento dei rifiuti in discarica e le determinazioni analitiche saranno svolte secondo quanto prescritto dal D.lgs n.36/03 e dal D.M. 27/9/2010”** (condizione n. 11) *laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto depositati su livelli sovrapposti (al momento dell'ispezione era in fase di riempimento il terzo livello dei cinque previsti) senza adeguati spazi e trincee tra i vari settori per il transito degli automezzi, consentendo con ciò la frantumazione dei rifiuti posizionati nei livelli sottostanti, nonché un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto senza copertura con tessuto-non tessuto (in materiale plastico) e senza ricopertura giornaliera di terreno di spessore di almeno 20 cm in violazione delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del DM 27/09/2010;*
- 2) **“Saranno adottate idonee modalità di deposito e di movimentazione del materiale contenente amianto al fine di evitarne la frantumazione e la conseguente dispersione di fibre di amianto nell'ambiente”** (condizione n.13) *laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di imballi gravemente danneggiati con esposizione agli agenti atmosferici e conseguente*

fuoriuscita dei manufatti contenenti amianto non adeguatamente incapsulati o totalmente privi di incapsulamento, tanto da rendere visibile il materiale fibroso;

- 3) “Una volta abbancato il materiale contenente amianto, si adotteranno le accortezze necessarie affinché lo strato di copertura, previa stesura del tessuto-non tessuto (TNT), sia posto in opera dopo breve periodo di tempo” (Condizione n. 14) laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto a vista, stoccati da tempo e senza alcuna copertura;
- 4) “I volumi di materiale contenenti amianto dovranno essere quotidianamente ricoperti con materiale appropriato e prima di ogni operazione di compattamento il relativo areale dovrà essere regolarmente inumidito. I materiali impiegati per copertura dovranno avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione delle fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore” (Condizione n. 15) laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto senza idonea ricopertura con materiali di consistenza plastica nonché senza ricopertura con strato di almeno 20 cm di terreno;

in Galatone località “Vignali Castellino” accertato il 26 maggio 2017

Con l’intervento di:

Pubblico Ministero nella persona della Dott.ssa Elsa Valeria Mignone;

le Parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.1.2021.

Motivazione

1. Con decreto del Pubblico Ministero in data 1.2.2019 Gabellone Carlo è stato citato a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All'udienza odierna le parti concordemente chiedevano dichiararsi l'avvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato, attestata da certificato di morte in atti.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dispositivo di sentenza e contestuale motivazione, di cui è stata data lettura.

2. Preliminarmente si osserva che non si debba procedere nei confronti dell'imputato perché deceduto nel corso del procedimento, a norma dell'art. 531 c.p.p..

E' stato acquisito da Comune di Cavallino certificato dell'ufficiale dello stato civile che attesta che Gabellone Carlo è deceduto in data 17.7.2020 in San Cesario di Lecce.

Resta esclusa la possibilità, di procedere al proscioglimento nel merito dell'imputato non ricorrendo le condizioni prescritte dall'art.129, comma 2, c.p.p., non risultando evidente alcuna causa di non punibilità. Pertanto, non può pronunciarsi sentenza di assoluzione nel merito preferendola alla pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato.

Il richiamo operato dall'art.531 al disposto del secondo comma dell'art.129 del codice di rito impone al giudicante la scelta della pronuncia nel merito, in concorrenza della declaratoria di estinzione del reato, tutte le volte in cui appaia evidente che la situazione che si prospetta alla sua attenzione conduce all'assoluzione dell'imputato. Dunque solo se si sia raggiunta la prova dell'innocenza deve procedersi ad assoluzione, trascurandosi la causa di estinzione del reato che non ha ragione di operare essendo stata accertata la estraneità dell'imputato al fatto criminoso contestato.

Tale eventualità non appartiene al giudizio in corso, pertanto deve darsi rilievo alla causa di estinzione del reato.

Infatti Gabellone è imputato per il reato di cui all'art. 256 comma 3 e 4 in relazione al comma 1 lett. b) D.lvo n. 152/2006: per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "R.E.I. s.r.l." – Recupero Ecologico Inerti sita in Galatone in località "Vignali Castellino", contraddistinta al NCT del Comune di Galatone al Fg. n.15 p.lle n.23-92-122-402-455, effettuato attività illecita di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, poiché:

a) realizzava ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi -
procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R.

n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto - con conseguente ampliamento del catino destinato allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, individuati con codice CER 17.06.05*, senza osservare le previsioni relative al parametro costruttivo, contenute nel Piano Regionale dei Rifiuti Speciali per la Regione Puglia e confermato nei successivi adeguamenti, pari al 15 % del volume della discarica per inerti (parametro non riportato nella Determina n.16 del 14.3.2013 della Provincia di Lecce avente ad oggetto *"ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi ... procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto)*);

b) introduceva all'interno della discarica - originariamente autorizzata come discarica di categoria 2° per rifiuti inerti – rifiuti contenenti amianto per quantitativi pari per l'anno 2016 al 49,25% su un totale di rifiuti inerti conferiti di kg. 13.575,62 e per l'anno 2017 (fino al 11.7.2017 data del sequestro dell'impianto) pari al 40,31% su un totale di rifiuti inerti conferiti di kg. 9.903,354, così gestendo una discarica con attività principale di smaltimento di rifiuti da costruzione contenente amianto – rispetto alla quale l'abbancamento di rifiuti inerti rappresenta *"attività accessoria tecnicamente connessa per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale di smaltimento di rifiuti da costruzione contenenti amianto "* così come indicato nella Determina n.16 del 14.3.2013 della Provincia di Lecce avente ad oggetto *"ampliamento della discarica monomateriale per rifiuti non pericolosi ... procedura coordinata di valutazione di impatto ambientale (D.lgs n.152/2006, L.R. n.11/2001) e di aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto..."* - senza che la barriera geologica del bacino destinato ai rifiuti contenenti amianto fosse conforme a quella prevista per i rifiuti pericolosi, vale a dire con spessore di argilla pari a 5 mt (come previsto dall'allegato I al D.lgs 36/2003).

Inoltre risponde di aver gestito il suddetto l'impianto con modalità difformi dalla prescritta autorizzazione, poiché:

a. si riceveva rifiuti non adeguatamente condizionati, incapsulati e con imballi gravemente deteriorati, omettendo la ricopertura giornaliera degli stessi mediante strato di terreno di almeno 20 cm di spessore anche con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore, cagionando in tal modo emissione di fibre di amianto nell'area non quantificabile;

b. coltivava la discarica su livelli contrapposti consentendo il transito in superficie degli automezzi, senza adeguati spazi e trincee tra i vari settori, sui rifiuti abbancati sui livelli sottostanti, con conseguente rottura degli imballi e frammentazione dei manufatti;

attuando con ciò modalità di messa a dimora dei rifiuti in netto contrasto con le disposizioni normative previste dal DM n.248/2004 (Regolamento di determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto) e dal DM del 27.9.2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), nonché in palese violazione delle condizioni e prescrizioni cui erano subordinati il rilascio e l'efficacia della Delibera Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 16/2013 rilasciata in data 14.3.2013 che autorizzava l'*"Ampliamento della discarica mono materiale per rifiuti non pericolosi e variante migliorativa della discarica per inerti sita in agro di Galatone in località Vignali-Castellino"*; ed in particolare in contrasto le seguenti condizioni:

1)"Le procedure di ammissione, collocamento dei rifiuti in discarica e le determinazioni analitiche saranno svolte secondo quanto prescritto dal D.lgs n.36/03 e dal D.M. 27/9/2010" (condizione n. 11) laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto depositati su livelli sovrapposti (al momento dell'ispezione era in fase di riempimento il terzo livello dei cinque previsti) senza adeguati spazi e trincee tra i vari settori per il transito degli automezzi, consentendo con ciò la frantumazione dei rifiuti posizionati nei livelli sottostanti, nonché un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto senza copertura con tessuto-non tessuto (in materiale plastico) e senza ricopertura giornaliera di terreno di spessore di almeno 20 cm in violazione delle prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del DM 27/09/2010;

2)"Saranno adottate idonee modalità di deposito e di movimentazione del materiale contenente amianto al fine di evitarne la frantumazione e la conseguente dispersione di fibre di amianto nell'ambiente" (condizione n.13) laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di imballi gravemente danneggiati con esposizione agli agenti atmosferici e conseguente fuoriuscita dei manufatti contenenti amianto non adeguatamente incapsulati o totalmente privi di incapsulamento, tanto da rendere visibile il materiale fibroso;

3)"Una volta abbancato il materiale contenente amianto, si adotteranno le accortezze necessarie affinché lo strato di copertura, previa stesura del tessuto-non tessuto (TNT), sia posto in opera dopo breve periodo di tempo" (Condizione n. 14) laddove invece si

riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto a vista, stoccati da tempo e senza alcuna copertura;

4) "I volumi di materiale contenenti amianto dovranno essere quotidianamente ricoperti con materiale appropriato e prima di ogni operazione di compattamento il relativo areale dovrà essere regolarmente inumidito. I materiali impiegati per copertura dovranno avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione delle fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore" (Condizione n. 15) laddove invece si riscontrava un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto senza idonea ricopertura con materiali di consistenza plastica nonché senza ricopertura con strato di almeno 20 cm di terreno.

La definizione del processo con declaratoria di estinzione del reato impone di assumere il provvedimento di restituzione di quanto in sequestro al proprietario dell'area in sequestro, non essendo ipotizzabile la confisca.

In proposito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. S.U. 40847/2019; sez. III, 21/01/2020, n.16436) ha escluso l'applicabilità della confisca in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato rimanendo una sanzione conseguente alla condanna ovvero all'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., non versandosi, peraltro in tema di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 comma 2 c.p.

Tuttavia, la tipologia dei rifiuti che risultano essere stati raccolti e gestiti impone, per la salvaguardia dell'ambiente, la trasmissione degli atti agli organi amministrativi competenti affinché si provveda al regolare smaltimento degli stessi al fine di scongiurare effetti lesivi permanenti.

P.Q.M.

Letti gli artt. 150 c.p. e 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Gabellone Carlo perché il reato ascrittogli è estinto per morte dell'imputato.

Dispone la restituzione dell'area in sequestro all'avente diritto.

Ordina la trasmissione degli atti alla Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Galatone per le eventuali determinazioni di competenza in ordine alla bonifica del sito.

Lecce, 13.1.2021

*Letto e depositato
in udienza
13/01/2021*

ASSISTENTE DI CANCELLIERIA
[Firma]

Il Giudice
dott. Annalisa de Benedictis

[Firma]